



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

Area 2 - Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni elettorali
Tel. 0862438324 - 325 - 425 - email: elettorale.pref.laquila@interno.it

L'Aquila, data del protocollo

Ai Signori Sindaci dei Comuni di
AI.FEDENA-BISEGNA-CALASCIO-CAMPOTOSTO-CANISTRO-
CAPITIGNANO-CARAPELLE CALVISIO-CERCHIO-CIVITA
D'ANTINO-CIVITELLA ROVETO-COCULLO-FOSSA-OFENA-
ORTONA DEI MARSI-ORTUCCHIO-OVINDOLI-PERETO-
PREZZA-RIVISONDOLI-ROCCARASO-SAN VINCENZO VALLE
ROVETO-SCONTRONE-SCURCOLA MARSICANA-SECINARO-
TORNIMPARTE-VILLALAGO

Ai Signori Commissari dei Comuni di:

SULMONA-TAGLIACOZZO-
CASTELVECCHIO CALVISIO

Ai Signori Segretari dei Comuni della Provincia

LORO SEDI

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni

Elettorali Circondariali LORO SEDI

CIRC. 2/AR

OGGETTO: Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario di domenica 5 Giugno 2016 con eventuale turno di ballottaggio domenica 19 Giugno 2016. Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Porto a conoscenza delle Signorie Loro che con circolare n. 23/2016 in data 28 Aprile 2016 il Ministero dell'Interno ha richiamato i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.

Sommario

- 1) *Divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione;*
- 2) *Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale;*
- 3) *Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda;*
- 4) *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili;*



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

- 5) *Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 Giugno;*
- 6) *Uso di locali comunali;*
- 7) *Agevolazioni fiscali;*
- 8) *Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale; Provvedimenti della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;*
- 9) *Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali;*
- 10) *Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici;*
- 11) *Inizio del divieto di propaganda.*

1) *Divieto per le pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione*

Rammento che ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della Legge 22 Febbraio 2000 n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni". Inoltre trova applicazione, per le elezioni comunali, l'Articolo 29 comma 6 della Legge 25 Marzo 1993 n. 81 "Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale" ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

Segnalo al riguardo che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 79 del 9 Marzo - 7 Aprile 2016, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell'Articolo 29 comma 5 della Legge 25 Marzo 1993 n. 81, in relazione al successivo comma 6, ha ritenuto tuttora vigente - pur dopo la entrata in vigore della Legge n. 28 del 2000 - la stessa disposizione e la correlata sanzione di carattere penale prevista dal comma 5 dello stesso Articolo in caso di violazione del divieto.

Infatti l'Articolo 29 commi 5 e 6 delinea una fattispecie diversa da quella disciplinata all'Articolo 9 comma 1 della Legge n. 28 del 2000 in quanto diverse ne sono le finalità, l'ambito di applicazione ed i soggetti destinatari.

In particolare il divieto di cui all'Articolo 9 della Legge 25/2000 è direttamente destinato alle "Amministrazioni pubbliche" intese come Enti e Organi e non già come i singoli soggetti che ne esercitano le funzioni, e "mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle Amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali, promuovendo la immagine dell'Ente, dei suoi componenti o di determinati attori politici, in violazione degli obblighi di neutralità politica degli apparati amministrativi (Art. 97 Cost.), della necessaria parità di condizione fra i candidati alle elezioni e della libertà di voto degli elettori (Art. 48 Cost.)".

"La fattispecie contenuta nell'Art. 29 comma 6 della legge n. 81 del 1993, che contiene il divieto assistito dalla sanzione penale, è invece riferita alla propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla attività istituzionale delle amministrazioni. Tale fattispecie riguarda condotte



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

ulteriori e diverse da quelle poste in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali della amministrazione...”.

Il suddetto divieto “per il principio della personalità della responsabilità penale non può che indirizzarsi direttamente ai soggetti titolari di cariche pubbliche a livello locale.”

La non sovrapposibilità tra le due fattispecie si fonda inoltre anche sul diverso arco temporale di efficacia dei due divieti che non coincide necessariamente, poiché mentre l'Art. 29 comma 6 della Legge n. 81/1993 circoscrive il divieto all'intervallo fra i trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e la conclusione di questa, l'Art. 9 comma 1 della Legge n. 28 del 2000, lo fa decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto.

2) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (Legge 4 Aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni)

Richiamo la attenzione sulle modifiche apportate alla Legge 4 Aprile 1956 n. 212 con l'Articolo 1 comma 400 lettera h) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014). Tali modifiche, in una ottica di contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre la eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta (richiamo al riguardo la circolare prefettizia n. 3760 del 21 Gennaio 2014 pubblicata sul sito di questa Prefettura).

Le Giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (**da martedì 3 maggio a giovedì 5 maggio 2016**) dovranno stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare le Giunte dovranno provvedere alla assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sulla ammissione delle candidature.

Affinché i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all'esame delle candidature (Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali) dovranno dare immediata comunicazione delle proprie determinazioni, oltre che a questo Ufficio, anche ai Sindaci dei comuni stessi.

3) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (Art. 6 della Legge 4 Aprile 1956 n. 212 e Art. 7 comma 1 della Legge 24 Aprile 1975 n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da venerdì 6 Maggio 2016**, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

4) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (Art. 7 comma 2 della Legge 24 aprile 1975 n. 130)

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 6 Maggio 2016, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'Art. 7 comma 2 della Legge n. 130/75.

Rammento al riguardo che in forza dell'Art. 59 comma 4 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 (come sostituito dall'Art. 49 del D.P.R. 16 Settembre 1996 n. 610) tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

5) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 Giugno

Rappresento che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 Giugno - ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto - purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

6) Uso di locali comunali (Artt. 19 comma 1 e 20 comma 1 della Legge 10 dicembre 1993 n. 515)

Ricordo che a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

7) Agevolazioni fiscali (Artt. 18 e 20 della Legge 10 dicembre 1993 n. 515)

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica la aliquota IVA del 4 per cento.

8) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale; Provvedimenti della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Legge 22 febbraio 2000 n. 28)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della Legge 22 Febbraio 2000 n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

In particolare segnalo che nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 Aprile 2016 è stato pubblicato il provvedimento in data 13 Aprile 2016 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016". Inoltre nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 Aprile 2016 è stata



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

pubblicata la delibera in data 19 Aprile 2016 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per la elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 Giugno 2016".

9) Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali (Art. 13 della Legge 6 luglio 2012 n. 96)

Richiamo la attenzione delle forze politiche sull'Articolo 13 della Legge n. 96/2012 che con riferimento alle elezioni comunali ha introdotto per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di Sindaco, di ciascun candidato alla carica di Consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni.

Il medesimo Articolo ha disposto, per le elezioni dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la applicazione di alcune disposizioni contenute nella Legge 10 Dicembre 1993 n. 515, come da ultimo modificate dalla medesima Legge n. 96/2012 riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e di controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste.

10) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (Art. 8 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire da sabato 21 Maggio 2016 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'Art. 8 della Legge n. 28/2000 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, ritengo utile precisare che la attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare alla uscita dei seggi gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Tanto premesso rappresento la opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Ritengo inoltre che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli Uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 5 Giugno 2016), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

11) Inizio del divieto di propaganda (Art. 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, quindi da sabato 4 Giugno 2016, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

IL PREFETTO
(Alecci)

C. Jeggou
Digital/servizi/elettorale/lettere/comunali2016/circ 2/AR propaganda elettorale